



TRIBUNALE



PROCURA DELLA REPUBBLICA



ORDINE DEGLI AVVOCATI



CAMERA PENALE

## LAMEZIA TERME

---

PROT. N°. \_\_\_\_\_/2020

Lamezia Terme, 27 marzo 2020

### **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME  
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LAMEZIA TERME  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME  
CAMERA PENALE DI LAMEZIA TERME**

**Visto** il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*".

**Visto** il D.L. n. 18 del 17.3.2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*", ed in particolare l'art. 84, recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*".

**Visti** i D.P.C.M. del 9.3.2020 e dell'11.3.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative.

**Viste** le Linee-guida date dal Consiglio Superiore della Magistratura, adottate con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate, ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19.

**Visti** i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da COVID-19.



LAMEZIA TERME

---

**Considerato** che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*.

**Visto** l'art. 84, comma 7, D.L. n. 18 del 17.3.2020, con cui si dispone che i Capi degli uffici giudiziari possano adottare, tra l'altro, *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"* e *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art.472 coma 3 del codice di procedura penale, di tutte le udienze pubbliche o di singole udienze"*.

**Visto** l'art. 84, comma 12, D.L. n. 18 del 17.3.2020, che stabilisce che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamento da remoto"*.

**Considerato** che il Consiglio superiore della magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (recante *"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n.11 dell'8.3.2020"*) ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*.

**Rilevato** che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la medesima delibera, ha invitato RID e MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate nel D.L."*.

**Evidenziato** che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del D.L. n. 11 dell'8.3.2011, il provvedimento n.° 3413 del 10.3.2020, con cui ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

**Rilevato** che gli Uffici Giudiziari di Lamezia Terme, di concerto con gli organismi di polizia giudiziaria, hanno predisposto gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e/o del fermo di indiziato di delitto, nonché del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento.

**Ritenuto** che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, Disp. Att. C.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi"*



e la possibilità di udire quanto vi viene detto", a tal fine, equiparando all'aula di udienza il luogo dove l'imputato/indagato si collega (cfr. art. 146 bis, co. 5, Disp. Att. C.p.p.).

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

**a) L'Udienza di convalida dell'arrestato e/o fermo di indiziato di delitto dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. Interrogatori di garanzia.**

- a1. Le udienze saranno tenute in video-collegamento, mediante *Microsoft Teams*. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in video-collegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal Pubblico Ministero, indicherà al difensore la sede dell'Ufficio o del reparto di Polizia Giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all'allegato elenco (soggetto ad aggiornamento periodico), presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà autorizzata a recarsi, con o senza scorta, per celebrare l'udienza da remoto.
- a2. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero dal luogo ove si trova la persona arrestata/fermata/interrogata per partecipare all'udienza. Il Pubblico Ministero partecipa all'udienza da remoto, mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica;
- a3. L'Ufficio GIP, il giorno della fissazione dell'udienza, dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario. Il difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo nonché mediante avviso telefonico da parte dell'Ufficio per acquisire conferma dell'avvenuta ricezione dell'invito. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario ed il Pubblico Ministero dovranno



comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza.

- a4. Gli atti relativi all'arresto o al fermo o alla misura cautelare saranno trasmessi al difensore in via telematica e, comunque, su richiesta delle parti, saranno posti in visione in udienza mediante *Microsoft Teams*.
- a5. Il giorno dell'udienza, il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alla modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).
- a6. In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p..
- a7. L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, su richiesta di parte, condivide sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore. Il difensore ed il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti ed all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
- a8. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito, che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

**b) Udienza di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo.**

- b1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza mediante *Microsoft Teams*.
- b2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione della concessione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale ed il difensore e l'imputato espressamente chiedano che si proceda. In tal caso, Il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale, ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.



LAMEZIA TERME

---

- b3. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati i collegamenti con la Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro, le Compagnie Carabinieri di Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Girifalco, il Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà presso le aule del Tribunale.
- b4. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinario.
- b5. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari.
- b6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, co.1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli di cui all'allegato elenco (soggetto ad aggiornamento periodico), presso il quale l'arrestato verrà autorizzato a recarsi, con o senza scorta, per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
- b7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione all'udienza dal Tribunale, con impegno da parte dell'Ordine forense e della Camera Penale di raccomandare ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice nominerà secondo le modalità ordinarie un difensore di ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza.
- In ogni caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).
- b8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica
- [penale.procura.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:penale.procura.lameziaterme@giustiziacert.it)**
- il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica comunicato.



La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato PDF sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti.

- b9.** La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza – ai sensi dell'art.449 c.p.p. – il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:
- a) Al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato.
  - b) Alla cancelleria della sezione del tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati.
  - c) Al Pubblico Ministero designato per l'udienza ovvero al Vice Procuratore Onorario eventualmente delegato, unitamente al provvedimento di delega.
- b10.** Il Decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli Uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.
- Il Decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.
- b11.** Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.
- b12.** Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza delle parti "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
- b13.** Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le parti processuali.



- b14.** In ogni momento il difensore e l'arrestato potranno consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.
- b15.** Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

**C) Udienze diverse da quelle di convalida di arresto/fermo di indiziato di delitto ed eventuale giudizio direttissimo comunque da trattarsi ai sensi dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

- c1.** In ragione del grave pericolo per l'incolumità pubblica dei singoli che partecipano fisicamente all'udienza, anche con riferimento ai procedimenti diversi da quelli per i quali debba celebrarsi l'udienza di convalida di arresto/fermo ed eventuale giudizio direttissimo, comunque da trattarsi ai sensi del D.L. n.18/2020, il Giudice, sentite le parti, avuto riguardo alla specifica attività da compiere, può disporre che l'udienza venga celebrata a distanza, mediante videoconferenza.
- c2.** In tal caso le parti comunicheranno alla cancelleria, a mezzo PEC, entro le 24 ore dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'adempimento, se parteciperanno all'udienza dal Tribunale, dalla Casa Circondariale o da remoto. In caso di mancata comunicazione, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione all'udienza dal Tribunale, con impegno da parte dell'Ordine forense e della Camera Penale di raccomandare ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria. L'ufficio del P.M. garantisce in ogni caso la partecipazione da remoto.
- c3.** Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra indicate con riferimento alle udienze di convalida, ivi inclusa la possibilità, per il giudice, in caso di imputati in stato di custodia presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, co.1, c.p.p., di avvalersi del luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli di cui all'allegato elenco (soggetto ad aggiornamento periodico), presso il quale l'imputato verrà autorizzato a recarsi, con o senza scorta, per l'espletamento dell'attività con l'assistenza della Polizia Giudiziaria.
- c4.** Il fonico e l'interprete eventualmente presenti, prenderanno parte all'udienza dalla postazione predisposta presso l'aula del Tribunale unitamente al cancelliere, il quale darà altresì atto a verbale di eventuali ulteriori soggetti intervenuti.





LAMEZIA TERME

---

\* \* \* \* \*

In ogni caso, per le udienze per le quali è prevista la trattazione su espressa richiesta ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. g, n. 2, d.l. n. 11/2020 e dell'art. 83, co. 3, lett. b), n. 1, 2 e 3, lett. c, d.l. n. 18/2020, i detenuti, gli imputati e i difensori faranno pervenire la richiesta di trattazione almeno 3 giorni prima, anche con modalità telematiche.

Nell'eventualità di una richiesta diretta delle parti, i difensori saranno avvisati dal personale di cancelleria.

In tutti i casi in cui si proceda a distanza, mediante videoconferenza, con soggetti a qualsivoglia titolo in regime custodiale, l'Ufficiale di P.G., presente presso la casa circondariale ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria di cui all'allegato elenco, darà atto:

- che il detenuto partecipa al procedimento a distanza con collegamento audiovisivo da remoto tra l'istituto penitenziario/Ufficio P.G. ed il Tribunale di Lamezia Terme, in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché sulla base delle abilitazioni di cui alle relative note DGSIA;
- che non sono posti impedimenti e/o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al detenuto;
- che sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146-*bis* Disp. Att. C.p.p.;
- che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di collegamento con mezzi tecnici idonei;
- che il collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante e permette al detenuto di vedere e interloquire con il Giudice, il difensore e l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte.

Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice può procedere alle relative attività mediante videoconferenza o altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla D.G.S.I.A., in caso di impossibilità del sistema *Microsoft Teams*.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

\* \* \* \* \*

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 31 marzo 2020 e sino al periodo di sospensione obbligatoria e facoltativa, per come previsto dal D.M.





LAMEZIA TERME

---

n. 18/2020 e da eventuali successivi decreti, con impegno a svolgere opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio superiore della magistratura, al Presidente della Corte di appello di Catanzaro, al Procuratore generale della Repubblica di Catanzaro, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Catanzaro, al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, al Prefetto di Catanzaro, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Catanzaro, al Comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, al Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, al Dirigente del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, agli altri reparti ed uffici di Polizia Giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Lamezia Terme, nonché all'Ufficio per l'Innovazione del distretto ed al C.I.S.I.A. di Lamezia Terme.

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale